



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO - TARIP" APPROVATO CON D.C.C. N. 92 DEL 30/12/2019

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore 19:52 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione del Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori il Presidente Gabriele Petrolito, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BAGGIO TIZIANO	X		VOLPATO DAMIANO	X	
PETROLITO GABRIELE	X		CALDURA FEDERICO RAINER MAURIZIO	X	
PITZALIS RICCARDO	X		BABATO GIORGIO		X
SALVIATO GIUSEPPE	X		BARISON STEFANO		X-G
ROSTEGHIN FRANCESCA		X	BALDAN MATTEO	X	
PAVANELLO MARIA ROSA		X	COI ELENA	X	
SALVIATO FABRIZIO	X		CAPPELLETTO MATTEO	X	
TIGANI STEFANO	X		TOMAELO ANNAMARIA	X	
FAVARETTO PAOLO	X				

Presiede: Il Presidente del Consiglio Gabriele Petrolito.

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

Il Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Scrutatori i Consiglieri: Giuseppe Salviato, Federico Rainer Maurizio Caldura, Annamaria Tomaello

Assistono gli Assessori: Maria Giovanna Boldrin, Maria Francesca Di Raimondo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Tributi

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) con il quale viene differito al 30/4/2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

RICHIAMATO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede “*I comuni che hanno*



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

ATTESO il Comune di Mirano ha istituito, con decorrenza 2020, in sostituzione della TARI, la tariffa rifiuti puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica di cui al progetto proposto dal gestore Veritas spa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 2019;

RICHIMATA la delibera di C.C. n. 92 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il “Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP” in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA del 18/1/2022 n. 15 con la quale è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF)”, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023;

ATTESO inoltre che con DGVR n. 988 del 9/8/2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali che prevede, in particolare:

- l'adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
- l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.

VISTA la nota del Consiglio di Bacino del 5/4/2023 (prot. N. 23122) con la quale è stata trasmessa la Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 4 del 5/4/2023 che fornisce uno specifico atto di indirizzo per l'Adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi del suddetto Piano Regionale e della citata Deliberazione ARERA n. 15/2022, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
2. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
3. Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature;
4. Riscossione;
5. Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria;
6. Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

DATO ATTO, inoltre, che con il 31 dicembre 2022 si è conclusa per il Comune di Mirano la modalità transitoria dell'applicazione tariffa prevista dall'art. 48 del vigente regolamento di gestione;

RITENUTO di procedere con decorrenza 01/01/2023, alla modifica del regolamento "Tariffa a corrispettivo TARIP" come evidenziato negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ALLEGATO A "*Testo articolo prima delle modifiche*"
- ALLEGATO B "*Testo articolo dopo le modifiche*";
- ALLEGATO C "*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP*" testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto";

DATO ATTO che non è necessaria la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del ministero delle finanze prevista dall'art.15 bis del D.L. 34 del 2019 per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, in quanto la TARIP è una tariffa, ha natura corrispettiva e non tributaria come precisato anche nella Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 18/04/2023 (prot. N. 25203);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Bilancio, Finanze e Personale" in data 20/04/2023;

ACQUISITI i pareri del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, del Ragioniere Capo sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI MODIFICARE** il Regolamento "Tariffa a Corrispettivo TARIP" approvato con delibera di C.C. 92 del 30/12/2019 e s.m. come evidenziato negli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento :

- ALLEGATO A "*Testo prima delle modifiche*"
- ALLEGATO B "*Testo articoli dopo le modifiche*"
- ALLEGATO C "*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP*" testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto";

3. **DI DARE ATTO** che le modifiche del regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi relativi alla discussione dell'argomento in oggetto - allegato 1);

Con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio presenti, di cui n. 4 (Matteo Baldan, Elena Coi, Matteo Cappelletto, Annamaria Tomaello) dichiarano di astenersi

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE

Con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio presenti, di cui n. 4 (Matteo Baldan, Elena Coi, Matteo Cappelletto, Annamaria Tomaello) dichiarano di astenersi

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Entra il Consigliere Giorgio Babato. Ora i componenti il Consiglio presenti sono 14



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gabriele Petrolito

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO

Allegato 1) alla D.C.C. n. 19 del 27\04\2023

**INTERVENTI RELATIVI ALLA DISCUSSIONE DEL PUNTO 3 ODG: MODIFICA DEL
"REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO - TARIP" APPROVATO CON
D.C.C. N. 92 DEL 30/12/2019**

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

Do la parola al dottor Mozzato per illustrare il provvedimento.

Il Dirigente Area 1 - dott. Maurizio Mozzato:

Allora, buonasera a tutti. Il provvedimento nasce da una richiesta specifica dell'Assemblea di Bacino che - con deliberazione numero 4 del 5 aprile 2023 - ha fornito uno specifico atto di indirizzo per adeguare i regolamenti della TARI e della TARIP ad alcune modifiche che sono intervenute in materia di rifiuti, a seguito della deliberazione dell'ARERA del 18 aprile 2022, numero 15, con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti e l'approvazione ... dell'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, approvato dalla Giunta Regionale con la delibera 988, sempre del '22. Ora - nell'atto di indirizzo - si richiede l'aggiornamento di alcuni aspetti in particolare: l'iter deliberativo del piano tariffario, la riduzione prevista per chi fa l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani, la riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico, la presentazione della comunicazione in merito alla TARIP, la riscossione, l'introduzione della dilazione nel caso di riscossione ordinaria. Ora -

in particolar modo - vengono modificati gli articoli 5 e 7, l'articolo 30, l'articolo 30 bis, il 37, il 42 e il 42 bis. Poi vi sono aggiornamenti dell'articolo 14 e l'articolo 31 e 41. Questi articoli sono già stati esaminati sia in Commissione e adeguano - come detto - il regolamento a questi due provvedimenti che sono stati, in particolar modo la delibera ARERA del 2022. Ricordo che l'ARERA è l'autorità in materia di energia e ambiente che disciplina - appunto - in particolare la materia dei rifiuti.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

Qualche intervento? Allora: mettiamo ai voti il provvedimento.

viene effettuata la votazione del provvedimento

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

La parola al Sindaco per un chiarimento.

Il Sindaco Tiziano Baggio:

No, nessun chiarimento: avrei potuto dirlo all'inizio nelle comunicazioni, insomma. Rispetto al tema della TARIP: il tema della TARIP impatta direttamente sulla gestione dei rifiuti, è stata adottata in modo definitivo da quest'anno per quanto riguarda il Comune di Mirano, che l'ha adottata insieme al Comune di Dolo. Solo per dire che la Regione Veneto si è data, rispetto ai rifiuti, un obiettivo a dir poco ambizioso, e cioè la chiusura di tutte le discariche dal 2030. Questo è un obiettivo a cui tutti noi dovevamo contribuire. Tra l'altro, l'obiettivo di 80 chili di produzione *pro capite* di rifiuti, oggi superiamo i 100, superiamo i 100 perché - su una città come la nostra - *pro capite* significa anche conferimento dei rifiuti dell'ospedale, delle scuole insomma, ecco ... però ciò non toglie che c'è da lavorare. Quindi, con la TARIP, che significa aver intrapreso la strada che si è rivelata virtuosa, e che significa “paghi quello che butti”, quindi significa lavorare tramite tutta una serie di sistemi che abbiamo discusso con i Sindaci nell'ambito del Bacino, lavorare sulla nostra consapevolezza, sia in fase di acquisto sia in fase di smaltimento. Quindi - sostanzialmente - TARIP significa che la tariffa verrà calcolata su una base fissa e su una base variabile: la base variabile - per il momento

- si concentra sul rifiuto secco. Quindi, la tariffa comprende fino - a persona - 47 vuotamenti, quindi giro della manovella diciamo. E questo viene moltiplicato - anche se non in modo completo - per i nuclei familiari insomma ecco. Per ogni svuotamento in più il contributo che è richiesto al cittadino è di ... - ogni svuotamento in più rispetto a questi - è 0,70. Dovremo fare un grosso lavoro di comunicazione: lo faremo anche con una pubblica assemblea dove inviteremo gli esperti, perché questo è un tema che ci riguarda tutti, ci riguarda tutti da vicino. La riduzione dei rifiuti significa anche riduzione dei costi, ma significa - in particolare - un modo diverso e un mondo migliore, perché le discariche, ancora oggi la nostra discarica è ancora sotto controllo, non è chiusa completamente la partita, è una questione che rimane diciamo nei decenni. Quindi - al di là della variazione che è stata adottata - qui c'è un tema di filosofia, di percorso che dobbiamo andare a seguire, che tutto il Veneto - per decisione della Regione condivisa da tutti i Bacini - è chiamato a seguire insomma, ecco. Avremo modo di presentare in tempi abbastanza rapidi ai cittadini e alle cittadine questa novità, che non è una novità dal punto di vista TARIP in senso stretto - che l'abbiamo adottata dal 2020 - ma dal punto di vista del metodo di calcolo. Tra l'altro, ci sarà nel Comune di Mirano un cambiamento dal punto di vista ... che dovrebbe avvenire dal mese di giugno: verranno sostituiti gli attuali cassonetti, messi dei cassonetti decisamente più funzionali e più efficienti, e quindi con la possibilità per tutti di conferire in modo adeguato il rifiuto ...

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

... 47 a persona ...

Il Sindaco Tiziano Baggio:

... a persona, a persona ...

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

... comunicazione del Sindaco, si può brevemente intervenire.

Entra il Consigliere Giorgio Babato. Ora i componenti il Consiglio presenti sono 14

La Consigliera Comunale Annamaria Tomaello:

Grazie signor Presidente. Volevo chiedere, signor Sindaco, proprio questo, che dice adesso che verranno sostituiti i cassonetti: è una cosa che io spero vivamente che accada, perché attualmente - e faccio riferimento al punto dove sono io - c'erano quattro cassonetti per il secco, li hanno tolti tutti e ne hanno lasciato solo uno, è sempre che non funziona, quasi sempre, e ha sempre i sacchi dell'immondizia attaccati fuori. Quando funziona, io diligentemente butto dentro con la mia chiavetta anche quelli che trovo là per terra, perché mi dà fastidio vedere. Adesso sapere che ho 47 chili ... va beh chiavette, aperture di chiavetta ... e - se le uso già metà per gli altri - non credo che sia una cosa giusta come è fatta. Io spero vivamente, perché se no volevo votare contro infatti a questa TARIP, perché non credo che sia la soluzione: i cassonetti li paghiamo sempre noi, però il sistema con cui viene deciso, che uno va di qua o tre vanno di là o cinque di là, anche noi siamo in una zona molto frequentata ... ci hanno portato via quelli che erano in via Giudecca - vero signor Segretario? - e noi adesso abbiamo un solo punto dove poter conferire il secco e col risultato che tante volte è sempre rotto o è chiuso oppure è ingolfato, non si capisce. Quindi: speriamo che ci sia una maggiore attenzione in questo, perché - se no - è veramente una cosa vergognosa, con tutti i soldi che paghiamo alla Veritas. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Petrolito:

Grazie.

Testo articoli da modificare

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore nel rispetto di quanto previsto dal MTR e trasmesso dal gestore stesso, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, all' Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino) per la propria validazione ed invio ad ARERA per l'approvazione.
2. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene applicando i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie sulla base del nuovo metodo tariffario (MTR) definito nell'allegato A alla citata deliberazione 443/2019 di ARERA.
3. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano o assimilato prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta e/o servizi suppletivi di avvio a trattamento di frazioni di rifiuto per le quali non è attivata la raccolta pubblica, al di fuori di standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario, salvo si tratti di servizi afferenti rifiuti per i quali non è attivata la raccolta pubblica a domicilio, ma solo il conferimento al centro di raccolta.

Art.7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - e approvato a norma delle leggi vigenti in materia e delle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA.
3. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999

1. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale applicata alle singole **utenze domestiche** si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:
 - o la "Quota unitaria- Altre frazioni utenze domestiche" (€/utenza) determinata come di seguito indicato
 - o il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

La "Quota unitaria-Altre frazioni differenziate utenze domestiche" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche
- o il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento dell'**Umido**, applicata alle singole utenze domestiche viene determinata separatamente con metodo normalizzato come al comma precedente relativo alle altre frazioni differenziate delle utenze domestiche.
3. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze non domestiche** è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base

all'attività svolta.

La suddetta "Tariffa unitaria al mq -Altre frazioni differenziate utenze non domestiche" è determinata moltiplicando tra loro:

- la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni, attribuibili alle utenze non domestiche, espressa in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili a tali frazioni di rifiuto delle utenze non domestiche e la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, al netto del RUR misurato puntualmente. La quantità presunta di rifiuti prodotti si determina (ex DPR 158/99) moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti (Kd)
- il coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd).

I valori del coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella C.2 nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Art. 30 Riduzioni

1. La tariffa fissa e variabile normalizzata si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo di seguito specificata: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;
 - b) abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: non è prevista nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata; se per l'utenza non viene richiesto l'utilizzo di nessuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, sarà applicata l'esenzione solo della quota variabile corrispettiva;
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile (art. 1 comma 48 L.178/2020).
3. La riduzione di cui al primo comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

per le utenze non domestiche-non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
5. Alle **attività agrituristiche** di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **40 %** della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della

diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
- qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo

per avvio a riciclo di rifiuti urbani

6. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
7. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della **TARIP** dovuta.
8. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
9. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
11. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui **all'art. 30** di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre

l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. l'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 31 Compostaggio domestico e compostaggio aerobico utenze non domestiche

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio dei propri scarti organici da cucina, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
 - **si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20.%,**
2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche
 - **si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20.%,**
3. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e gestore (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore). Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida-presente nei rifiuti urbani, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione/attività.
4. In tali fattispecie non deve essere utilizzato il servizio stradale per il conferimento.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La /comunicazione **iniziale** deve essere presentata **entro 60 gg** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'Art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli

elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Vd. Art. 26 c. 2.

4. La comunicazione **di cessazione**, deve essere presentata **entro i 60 giorni** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato, e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
5. La **mancata presentazione** della comunicazione **di attivazione** entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'Art. 41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'Art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia imposizione sullo stesso immobile).
6. La **mancata presentazione** della comunicazione **di cessazione o di variazione** entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'Art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
7. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulti occupato da altro soggetto.
8. Alla dichiarazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
9. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile allegando "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore. In caso contrario verranno addebitati all'utenza **€ 10,00** (dieci) per chiavetta elettronica, **€ 25,00** (venticinque) per contenitore del verde a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore. Unica eccezione si ha nei casi di cessazione o attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza che non deve essere fuori del Comune di Mirano.
10. Salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4 (case a disposizione) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'Art.16.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30 %** della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30 %** del maggiore importo dovuto, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00**.

4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** di cui all'Art. 37 comma 9.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'Art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25 a € 500). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 (tre) rate con scadenza **30 aprile, 31 Luglio e 31 ottobre**, salvo sia diversamente previsto nell'art. 48 per il periodo di avvio del sistema o nella delibera tariffaria.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86).
5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Testo degli articoli dopo la modifica

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore nel rispetto di quanto previsto dal MTR e **viene sottoposto all'iter di cui al primo comma dell'art. 7.**
2. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene applicando i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie sulla base del nuovo metodo tariffario (MTR) definito nell'allegato A alla citata deliberazione 443/2019 di ARERA.
3. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano o assimilato prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta e/o servizi suppletivi di avvio a trattamento di frazioni di rifiuto per le quali non è attivata la raccolta pubblica, al di fuori di standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario, salvo si tratti di servizi afferenti rifiuti per i quali non è attivata la raccolta pubblica a domicilio, ma solo il conferimento al centro di raccolta.

Art.7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. **Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.**
2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999

1. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale applicata alle singole **utenze domestiche** si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:
 - o la "Quota unitaria- Altre frazioni utenze domestiche" (€/utenza) determinata come di seguito indicato
 - o il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza **(vedi tabella e nell'allegato).**

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

La "Quota unitaria-Altre frazioni differenziate utenze domestiche " (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche
- o il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento dell'**Umido**, applicata alle singole utenze domestiche viene determinata separatamente con metodo normalizzato come al comma precedente relativo alle altre frazioni differenziate delle utenze domestiche.
3. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (**umide**, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), **e la tariffa per il conferimento dell'umido** applicate alle singole **utenze non domestiche** **sono** calcolate moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, **per ciascuna tariffa unitaria al mq** riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.
Le tariffe unitarie al mq sono determinate moltiplicando tra loro:

- o le quote di tariffa, espresse in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili riferibili a tali frazioni di rifiuto e la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. La quantità presunta di rifiuti prodotti si determina (ex DPR 158/99) moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti (Kd)
- o il coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd) **(vedi tabella 4a nell' ALLEGATO).**

I valori del coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella C.2 nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Art. 30 Riduzioni

1. La tariffa fissa e variabile normalizzata si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo di seguito specificata: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;
 - b) abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: non è prevista nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata; se per l'utenza non viene richiesto l'utilizzo di nessuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, sarà applicata l'esenzione solo della quota variabile corrispettiva;
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile (art. 1 comma 48 L.178/2020).
3. La riduzione di cui al primo comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

per le utenze non domestiche-non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. Alle **attività agrituristiche** di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **40 %** della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo

per avvio a riciclo di rifiuti urbani

6. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 secondo periodo, avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

7. Per usufruire della riduzione di cui al comma precedente, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. La riduzione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice CER 200301), in quanto non riciclabili.
- ~~10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.~~
- ~~11. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.~~

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui **all'art. 30** di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo **è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni**. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro

strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 6 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 31 Compostaggio domestico e compostaggio aerobico utenze non domestiche

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio dei propri scarti organici da cucina, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
 - si applica una riduzione della **tariffa variabile dell'umido pari al 20.%,**
2. **abrogato**
3. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e gestore (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore). Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida-presente nei rifiuti urbani, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione/attività.
4. In tali fattispecie non deve essere utilizzato il servizio stradale per il conferimento.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione di inizio occupazione o detenzione di locali o di aree scoperte deve essere presentata

entro 30 gg. solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita comunicazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate entro 90 gg. solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 30 bis del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro i 90 gg. solari successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 15 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui all'art. 41 del

presente Regolamento.

14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.
15. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30 %** della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30 %** del maggiore importo dovuto, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00**.
4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale di € 10,00 (dieci) per chiavetta elettronica, € 25,00 (venticinque) per contenitore del verde**.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'Art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25 a € 500). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.

4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 42 bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 42, comma 3 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio fatturato negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.